



Saluto alla inaugurazione del Congresso
«Codificazione piano-benedettina e culture giuridiche»

Roma, 4-7 ottobre 2017

Eminenze,

Eccellenze,

Illustri Professori,

Carissimi amici e amiche,

un saluto deferente e affettuoso anche da parte del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

Sono lieto di prendere parte a questo Convegno organizzato dalla *Consociati Internationalis* in occasione dei cento anni dalla promulgazione del *Codex Iuris Canonici* del 1917, Convegno al quale il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha dato volentieri il suo alto patrocinio.

Permettetemi una brevissima nota sul rapporto tra il nostro Dicastero e il Codice di diritto canonico, nota, che, forse, potrà essere utile anche a questo Convegno.

Direi così: nel nostro Dicastero siamo, da un lato, e vogliamo essere, servitori del Codice, ma non siamo, dall'altro, né vogliamo essere, idolatri o schiavi del Codice.

Siamo, ovviamente, servitori del Codice e con vari tipi di servizio. Uno di questi, il più noto, consiste nell'offrire una soddisfacente comprensione dei canoni, solitamente predisponendone un'interpretazione solo dottrinale, a volte presentando al supremo Legislatore i dati per un'interpretazione autentica. Ma il servizio di interpretazione non è il più importante. E, in effetti, il nostro Dicastero si impegna

a svolgere un continuo lavoro di monitoraggio del Codice e perciò di proposta legislativa suggerendo al supremo Legislatore dove e come intervenire, in modo da mantenere il Codice il più possibile aggiornato, in altre parole adeguato ai cambiamenti nella vita della Chiesa.

Non siamo, però, e non vogliamo essere, idolatri o schiavi del Codice. E ciò per vari motivi. Ne indico solo uno: nell'intento di rifiutare ogni forma di positivismo giuridico, non vogliamo, e non possiamo, considerare il Codice unica fonte del diritto della Chiesa. Non nel senso ovvio che esistono altre norme fonti di tale diritto, bensì nel senso profondo che il diritto in genere, e quello ecclesiale in modo speciale, è una realtà ontologica non creata dal Legislatore, ma da questi solo autorevolmente dichiarata (cfr. Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti al Convegno per il XXV anniversario della promulgazione del Codice di diritto canonico, in *L'Osservatore Romano* 26 gennaio 2008, pp. 5-6, e anche in *Communicationes* 40 [2008], 26-28) e ciò - notiamolo bene - non soltanto mediante lo strumento della legislazione, ma anche con interventi puramente magisteriali, cosicché il diritto ecclesiale può essere ritrovato non soltanto nel Codice o in altri testi normativi, bensì con pari evidenza in tutto il magistero della Chiesa. Esempio semplice ma significativo della predetta nostra convinzione è la tenace difesa portata avanti dal Dicastero per il mantenimento del tanto incompreso e da molti combattuto can. 1399.

Prego lo Spirito Santo che questo importante Convegno porti frutti significativi per una più profonda comprensione e una più efficace prassi del diritto proprio della Chiesa.

Francesco Card. Coccopalmerio

Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017

>> PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

CODIFICAZIONE PIANO-BENEDETTINA E CULTURE GIURIDICHE